

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 13 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 15 marzo 2006, il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento personale per l'importo di € 1.740,80 da rimborsare in 24 rate mensili di € 84,25.

Nell'ottobre 2008, il ricorrente – a seguito del diniego ricevuto da una banca in merito ad una richiesta di mutuo da lui avanzata – apprendeva di un'iscrizione a suo nome in un sistema di informazione creditizia privato, effettuata dall'intermediario resistente per il mancato pagamento di alcune rate del finanziamento. Immediatamente presentava reclamo per contestare l'illegittimità di tale segnalazione. A sostegno delle proprie rimostranze, evidenziava la regolarità dei pagamenti, effettuati inizialmente a mezzo di RID e, successivamente alla chiusura del conto corrente d'appoggio, tramite bollettino postale, come a suo tempo comunicato all'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A distanza di quindici giorni, con nota dell'11/11/2008, il cliente (ancora assente ogni tipo di riscontro) formulava nuovo reclamo nei confronti della resistente e, confermando le precedenti contestazioni, specificava che, a causa della segnalazione nella banca dati creditizia, un'altra banca non aveva accolto la richiesta di fido da lui avanzata.

In mancanza di risposta, con nuova nota del 21 luglio 2009, il ricorrente chiedeva all'intermediario di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel sistema di informazione creditizia e a provvedere al risarcimento del danno. Nell'occasione, nel ribadire ancora una volta la regolarità dei pagamenti rateali e la conseguente illegittimità dell'iscrizione, evidenziava di non aver mai ricevuto il preavviso prescritto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del "Codice di deontologia e di buona condotta".

Ancora una volta, nonostante i ripetuti solleciti, la banca non riteneva di fornire al cliente alcun chiarimento.

Con ricorso ricevuto il 19 aprile 2010, il cliente si rivolgeva all'ABF chiedendo la cancellazione dell'illegittima iscrizione ed il risarcimento del danno entro il limite della competenza per valore dell'organo giudicante (euro 100.000), producendo –relativamente all'originario finanziamento- copia del rendiconto dei pagamenti RID per le prime 6 rate e dei bollettini postali attestanti il pagamento delle successive 18.

In sede di controdeduzioni (pervenue il 21/6/2010), l'intermediario eccepiva l'incompetenza per materia dell'ABF sull'applicazione della normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali, materia rimessa all'esclusiva competenza dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In subordine, nel merito, precisava di aver operato correttamente, giacché molti pagamenti venivano corrisposti in ritardo e, inoltre, alcune rimesse venivano fatte sistematicamente per un importo inferiore alla rata prevista (e, cioè, per euro 81,00, invece che per euro 81,75).

Per effetto di ritardi e pagamenti parziali, dal sistema informativo interno risultava che il cliente era debitore di € 55,34, oltre interessi moratori per € 6,14.

L'intermediario, comunque, non contestava in alcun modo la circostanza relativa al mancato inoltro del preavviso di iscrizione nel sistema di informazione creditizia.

DIRITTO

In ordine alla prima questione sollevata dall'intermediario (incompetenza dell'ABF in merito a pronunce relative alla normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali,

materia rimessa all'esclusiva valutazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali), appare necessario precisare che non esiste alcuna carenza di legittimazione del Collegio. Sul punto, occorre rammentare che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziali delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", in conformità alla Delibera CICR n. 275/2008, definiscono la competenza dell'ABF in senso estensivo, fino a comprendere *"ogni comportamento o violazione" compiuta dall'intermediario nell'esecuzione di operazioni bancarie o finanziarie, che abbia causato danno alla controparte*". La gestione dei dati personali del cliente è aspetto sicuramente centrale dell'operatività bancaria e assume particolare rilievo nell'ambito dei principi che assicurano la correttezza dei rapporti contrattuali, ben potendosi ammettere, quindi, come risulta ormai orientamento costante dell'ABF, quale risarcimento in forma specifica, la possibilità di disporre la rettifica delle segnalazioni nei sistemi di informazione. Né potrebbe prospettarsi, come sembra adombrare la parte resistente, un conflitto con le prerogative esclusive dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dinanzi alla quale è azionabile una specifica tutela, alternativa a quella giurisdizionale, per far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice (in particolare, diritti di accesso), nei confronti del gestore del sistema informativo.

Nel merito, allora, dovrà essere esaminato l'aspetto relativo al sicuro difetto – anche per l'omessa contestazione di tale circostanza da parte del resistente – di ogni comunicazione preventiva, espressamente riferita al preannuncio dell'iscrizione del nominativo presso la centrale rischi. Sul punto in questione, effettivamente, il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti", promulgato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, prevede espressamente il necessario, preventivo, avviso da darsi al debitore circa l'imminente registrazione dei dati nei sistemi informativi creditizi, specificando altresì che, soltanto trascorsi quindici giorni dal ridetto avviso, la segnalazione potrà essere resa accessibile (cfr. Art. 4, comma 7).

Il lamentato danno da carenza di preventiva informazione nel caso di specie obiettivamente sussiste, giacché la modestissima entità del *"presunto debito residuo"* (circa 50 euro) avrebbe certamente consentito al ricorrente – ove tempestivamente avvisato – di evitare ogni iscrizione in centrale rischi (sulla cui opportunità, a fronte di una



così modesta addotta esposizione, c'è comunque da dubitare, nella prospettiva di una leale esecuzione del rapporto).

In merito alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti, collegati all'impossibilità di accedere ad ulteriori forme di finanziamento a causa del pregiudizio nascente dall'iscrizione in centrale rischi, il ricorrente non ha offerto alcun concreto elemento di prova. In mancanza di precisi parametri valutativi, il Collegio – in considerazione tanto della modesta entità dell'originario finanziamento, quanto dell'ancor più modesta entità dell'importo impagato segnalato nella SIC – ritiene di poter equitativamente quantificare il danno in ragione di euro 61,48, somma corrispondente al credito che l'intermediario sostiene di vantare nei confronti del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a procurare immediatamente la cancellazione dell'iscrizione del nominativo del ricorrente nel sistema di informazioni creditizie nonché tenuto a risarcire il danno nella misura di € 61,48.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI